

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 330 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste per la realizzazione del "Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni".

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventi**
il giorno tre del mese di APRILE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste per la realizzazione del "Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni".

Premesso che con decreto n. 226 dd. 26.02.2020, per le motivazioni ivi esposte e qui integralmente richiamate, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di:

- di dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del "Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al provvedimento n. 226/2020 cit. quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;
- di riservarsi di procedere - previo idoneo provvedimento - alla stipula di una convenzione con l'Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo dalla pubblicazione della comunicazione nel termine indicato nella medesima, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni;
- individuare, quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto in parola, l'arch. Laura Ventre, afferente alla Struttura Complessa Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio o altra persona con pari qualifica e competenza, incardinata nella medesima Struttura, all'uopo delegata;

atteso che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all'A.S.U.G.I. entro il termine del 9 marzo 2020, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 226/2020 cit.;

preso atto che - nei termini sopra indicati - non risulta pervenuta alcuna manifestazione d'interesse;

richiamato il vigente "Regolamento per i rapporti con le associazioni di volontariato e di promozione sociale", approvato - ad ultimum - con decreto n. 1112 dd. 28.12.2018, che disciplina, fra altro, la presente procedura;

considerato, inoltre, l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*", che prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste";

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell' art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti;

atteso che l'Associazione Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste, risulta iscritta al n. 1307 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ex decreto assessorile n. 1961 dd. 17.07.2019;

ritenuto, infine, di addivenire alla stipula di un rapporto convenzionale con l'Associazione Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste, al fine dello sviluppo del Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni", secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

stabilito altresì di prevedere – per la convenzione in parola – una durata di due anni, decorrenti presuntivamente dal 15.04.2020 fino al 14.04.2022 e di fare salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione formale dell'atto;

considerato, *ad ultimum*, l'intervenuto D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 e s.m. ed i. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), con particolare riferimento all'art. 26 rubricato "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*", il quale impone la pubblicazione degli atti di attribuzione "*di vantaggi economiciai sensi....*" dell'"*art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241*", quale presupposto per la condizione legale di efficacia dei medesimi;

atteso che, in base all'art. 10 - rubricato "Assicurazioni" - dello schema convenzionale allegato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs n. 117/2017 e s. m. ed i., l'A.S.U.G.I. è tenuta al rimborso del costo della polizza assicurativa in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile da parte dell'Associazione convenzionata;

ravvisato, pertanto, di dover quantificare l'importo delle suddette polizze in presunti, stimati Euro 270,00.- (duecentosettanta/00) all'anno e, così, in complessivi Euro 540,00.- (cinquecentoquaranta/00) per l'intera durata del rapporto convenzionale;

rilevato che l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020 fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile f.f. ad interim, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F., del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 226 dd. 26.02.2020, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale, per la realizzazione e lo sviluppo del “Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni”;
2. autorizzare, pertanto, la stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1 con l’Associazione Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste, che ha proposto il Progetto medesimo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che, contestualmente, si approva;
3. stabilire - per la convenzione in parola - una durata di due anni, decorrenti presuntivamente dal 15.04.2020 al 14.04.2022 e di fare altresì salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione formale dell’atto;
4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Il costo complessivo massimo di rimborso, conseguente al presente provvedimento, pari a stimati Euro 540,00.- (cinquecentoquaranta/00), farà carico al conto n. 305.200.100.600.30.65 “Altri rimborsi spese” del Bilancio dell’Azienda, nei relativi esercizi di competenza, presuntivamente come di seguito indicato:

- per l’anno 2020: Euro 180,00.-;
- per l’anno 2021: Euro 270,00.-;
- per l’anno 2022: Euro 90,00.-

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92, come sostituito dall’art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario F.F.
Dott.ssa Adele Maggiore

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott.ssa Maria Chiara Corti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 03/04/2020 17:35:38

IMPRONTA: 9EEE0DA3D4ECF84919D8D01CBAA88BF2226F673ECE6C7B761726A376CFFDC425
226F673ECE6C7B761726A376CFFDC4252363E5418741B556D9D78E35E3B50D49
2363E5418741B556D9D78E35E3B50D49DE4A1727CC8DE72678A8EF980BF968F1
DE4A1727CC8DE72678A8EF980BF968F168845B63172C3640D7B281E9E8AE15E8

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 03/04/2020 17:51:57

IMPRONTA: 82B35FDFB23FBAF90AD0AC91D0F4322D8D4E184DF36E3523D8A3CAE06E7DE9
2D8D4E184DF36E3523D8A3CAE06E7DE91891DCF895047B0C6261EA08661B0BE6
1891DCF895047B0C6261EA08661B0BE696EBB72B60F18FA3924FCB50DC55E924
96EBB72B60F18FA3924FCB50DC55E924236E891B9E50DD04009351E903746DF5

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 03/04/2020 18:03:21

IMPRONTA: AC47DF346FF204F5E464FC39B3CE164FAD3863C54BD91D1606C8C63B88A4295A
AD3863C54BD91D1606C8C63B88A4295A172AEA7609F9607F69E42D6E745AF894
172AEA7609F9607F69E42D6E745AF89464E7612325EB57FAA04F00006410B34A
64E7612325EB57FAA04F00006410B34A53EDC9133121049B45BC4FF8F2D6819B

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 03/04/2020 18:11:43

IMPRONTA: 789769806DE10CCA6E6706CA0722B9B7AB789658A255BC34ED41AE31FAEC7C2C
AB789658A255BC34ED41AE31FAEC7C2C376DA330354DC8A271D57400B33DB3DF
376DA330354DC8A271D57400B33DB3DFB0B6A2B9C7F4CDB533F6FAE0697ADD0B
B0B6A2B9C7F4CDB533F6FAE0697ADD0BB41592716098588158F22631085EBF05

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
INTEGRATA DI TRIESTE

Prot. n.

Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste, volta a garantire la realizzazione del “Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni”.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina:
01337320327

Codice Fiscale Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste: 90159010322

Premesso che:

- il Comprensorio di San Giovanni, corrispondente all’area dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale è stato oggetto di una generale riqualificazione, ad opera degli Enti proprietari (Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, l’allora Provincia di Trieste e l’allora A.S.S. n. 1”Triestina”), che hanno utilizzato gli edifici, una volta ristrutturati, per l’esercizio delle attività istituzionali, anche nell’ottica di perseguire l’obiettivo di giungere al recupero funzionale ed alla restituzione alla pubblica fruizione del “Parco di San Giovanni”, per porre rimedio all’incuria ed all’abbandono ultradecennale;
- tale progetto di recupero ha riguardato anche le numerose aree verdi presenti all’interno del Comprensorio;

- con decreto della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia per i Beni e le Attività Culturali dd. 28.06.2010, ai sensi dell'art. 10 , commi 1 e 4, lett. f), del D.Lgs. 22.02.2004, n. 42 il Parco di San Giovanni è stato dichiarato “di interesse culturale”;
- la presenza - all'interno del Parco medesimo - di particolari tipologie di flora e fauna, quali gli alberi ad alto fusto ed il roseto, i “rospi smeraldini” e gli “ululoni dal ventre giallo” ha reso prioritaria la tutela del Parco unitamente ai relativi siti riproduttivi, e, che pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 357 dd. 08.09.1997 e s.m. ed i., “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche” “è vietato danneggiare o distruggere i siti di produzione e le aree di sosta”;
- da anni la manutenzione e gli interventi di sistemazione della aree verdi del Comprensorio è affidata con contratti d'appalto, assegnati a seguito di procedure ad evidenza pubblica - gestite dall'attuale Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (A.R.C.S.) per conto dell'Azienda, che, in un momento successivo, provvede al recupero della quota parte degli altri Enti proprietari - e che, ai sensi dell'art. 4, comma 72, della L.R. FVG 30 dicembre 2014, n. 27 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)” “l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di Aziende per l'assistenza sanitaria contributi nella misura massima di 20.000,00 euro, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuove opere o ristrutturazioni di opere esistenti nelle aree verdi degli ex

Ospedali Psichiatrici Provinciali (OPP) o in altre aree verdi utilizzate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

- il Parco di San Giovanni, in virtù della sua rilevanza culturale, storica e naturalistica, necessita, conseguentemente, di interventi a tutela della sua conservazione;

- in base all'atto aziendale dell'allora A.S.U.I.Ts - adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientra nella missione aziendale, fra altro, l'obiettivo di mantenere un'organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;

- l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”*, prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 *“Bassa Friulana-Isontina”* e dell'*“Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”* di cui alla legge regionale 17/2014;

- con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 *“Bassa*

Friulana” e dell’ “Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”;

- l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell’ art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

- con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire in questa fase, l’organizzazione ed il funzionamento dell’A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti;

- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un’offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del “*no profit*”, disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell’organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili,

al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

- nello specifico, la L.R. F.V.G. 09.11.2012, n. 23 e s.m. ed i., recante la “*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*”, ha codificato la materia, prevedendo – fra altro – agli artt. 14 e 25, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi Registri regionali da almeno sei mesi, il coinvolgimento e l’interazione con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali, per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione, a condizione che tali organizzazioni operino principalmente nel settore in cui si chiede l’intervento e abbiano esperienza concreta ed abbiano sostenuto la formazione e l’aggiornamento dei volontari;

- in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o

più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);

- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
 - *“... in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”* (cfr. art. 55, comma 1);
 - l'Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale

di San Giovanni di Trieste, con nota pervenuta via PEC all'allora A.S.U.I.Ts in data dd. 25.10.2019 (prot. A.S.U.I.Ts n. 65854/T.GEN.III.1.C. dd. 25.10.2019), ha presentato una proposta di attività per la realizzazione di un progetto per la cura e la potatura dei rosai presenti all'interno del Parco di San Giovanni;

- con decreto n. 226 dd. 26.02.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha dato avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del "Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al provvedimento n. 226/2020 cit. quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra l'altro, di prendere atto dell'avvenuta identificazione dell'Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste, quale controparte nella stipula della convenzione per la realizzazione del "Progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni", secondo lo schema di convenzione, già approvato con il decreto n./.... cit. e sotto riportato;

▪ l'Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste (nel prosieguo Associazione), risulta iscritta al n. 1307 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ex decreto assessorile n. 1961 dd. 17.07.2019;
tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), in persona del, e
legale rappresentante, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste (nel prosieguo Associazione), in persona del Presidente e
legale rappresentante, dott. Vladimir Vremec, con sede in Trieste, Strada per
Vienna n. 13,

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la realizzazione di un progetto di valorizzazione e cura delle rose antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni, allo scopo di implementare e diffondere la conoscenza del Parco di San Giovanni e delle sue eccellenze ambientali, naturalistiche e culturali.

Le parti convengono di disciplinare, con il presente atto, le modalità di realizzazione delle attività del “Progetto di valorizzazione e cura delle rose

antiche e moderne presenti nel Comprensorio di San Giovanni”, con l’obiettivo oltreché di cura anche di conservazione delle rose.

ART. 3 – Referenti dell’attività

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è l’arch. Laura Ventre, afferente alla Struttura Complessa Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio.

Ad essa è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l’individuazione di adeguate modalità di raccordo, supervisione e coordinamento con il personale dell’Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

Il Referente dell’A.S.U.G.I. definirà - congiuntamente al/ai Referente/Referenti dell’Associazione - le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Il Referente per l’Associazione è:
.....

ART. 4 – Modalità operative

L’Associazione, per mezzo dei propri volontari, interverrà a supporto della cura e della valorizzazione delle rose e di alcune piante prospicienti alle rose medesime, presenti all’interno del Parco di San Giovanni.

Gli interventi avranno prevalentemente cadenza settimanale.

I volontari apporteranno il loro contributo, in particolar modo, in occasione della potatura annuale delle numerose collezioni di rose antiche e moderne.

L’Associazione si rende altresì disponibile, qualora altre Strutture aziendali ne facessero richiesta, ad organizzare percorsi di avvicinamento alla

coltivazione e cura delle piante con piccoli gruppi di utenti, considerato il valore terapeutico di un impegno collettivo svolto nel verde.

ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.G.I.

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.G.I. ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione

L'Associazione deve:

- condividere il Progetto;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività

convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;

- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli interpreti;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate;
- partecipare alle riunioni con il Referente aziendale;
- partecipare ad eventuali attività formative promosse dall'A.S.U.G.I.;

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

ART. 8 – Durata

La durata della presente convenzione è di due anni, con decorrenza presunta dal 15.04.2020 al 14.04.2022.

Le parti si riservano di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, sulla base di indicazioni formulate congiuntamente, mediante adozione di apposito provvedimento formale.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

A discrezione dell'A.S.U.G.I, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale, la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, su conforme volontà delle parti, secondo la normativa vigente, alle medesime volontà e condizioni, mediante adozione di formale provvedimento aziendale.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.G.I. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.G.I. medesima.

ART. 10 - Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori e/o volontari utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione

ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.G.I. o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.G.I. anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.G.I. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.G.I. copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti

dell'A.S.U.G.I., per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.G.I. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L'A.S.U.G.I è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.G.I. rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico

sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 11 – Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione

L’Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito.

L’Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’A.S.U.G.I., di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’A.S.U.G.I. medesima.

Gli operatori dell’Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L’Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Deve essere garantita la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti – esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l’attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (ex artt. 32, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’Associazione ha l’obbligo di trasmettere al Referente dell’A.S.U.G.I. - come individuato all’art. 3 - l’elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell’attività svolta

nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari. Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.G.I. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora A.S.U.I.Ts (ora A.S.U.G.I.) nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 12 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

ART. 13 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e

accettare.

ART. 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 15 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per l'Associazione di volontariato Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott. Vladimir Vremec -

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/amici del roseto/mdo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 03/04/2020 17:35:32

IMPRONTA: 3D5815A66DB7C5C8F914DED530F3E954D06BB21A065C8734DBC17556EB8B2BEE
D06BB21A065C8734DBC17556EB8B2BEE32DC76AAD3D1A3B21A874DAD160D9FD3
32DC76AAD3D1A3B21A874DAD160D9FD30269A6328BA187F4138566736B9FFA87
0269A6328BA187F4138566736B9FFA87D518AFD9CA1477F4B63F59CBA33C909F

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 03/04/2020 17:51:52

IMPRONTA: 9AEF4647B5C6774C3183E4A7EB7C763C83F169B970DD2F2377EF90BADA0D128B
83F169B970DD2F2377EF90BADA0D128B44B0E75F8D5C3B9CFE1FB61C781A423E
44B0E75F8D5C3B9CFE1FB61C781A423E7276F08E20DF5ACA4FC73A0711052C3C
7276F08E20DF5ACA4FC73A0711052C3C67DE0295F7AFC04F132FDBB3365DBE68

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 03/04/2020 18:03:14

IMPRONTA: 26F61A046F38519BC45062C474BFBAC18F6BA2E985973B67F242DEC1F894D482
8F6BA2E985973B67F242DEC1F894D482F0AE88FDD43748EDB5B800E520497CAE
F0AE88FDD43748EDB5B800E520497CAEC45C18A04FE1ECB343433AD94F0D2642
C45C18A04FE1ECB343433AD94F0D2642F0C1CE121421FE6D66D810683CB24031

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 03/04/2020 18:11:38

IMPRONTA: BE15CE571F2C02BCF359D69D3C0DFD15DAADAFD13D4CCF8E189AB157CEEF392A
DAADAFD13D4CCF8E189AB157CEEF392A46B4AD4CCC591F7D3515160C1E12FDCE
46B4AD4CCC591F7D3515160C1E12FDCE6DF0AB2B8295AF20DFF2D86AC6C08BBF
6DF0AB2B8295AF20DFF2D86AC6C08BBFAD3801C2DF74AD4D82049158494C4AE2